



Ordinanza n. 102 del 11 agosto 2026

Oggetto: divieto temporaneo dell'esercizio di commercio in forma itinerante su aree pubbliche limitatamente a giorno 13 agosto 2026 per ambulanti non residenti nel comune di Sant'Angelo di Brolo.

A seguito dell'istruttoria degli uffici SUAP e Polizia municipale, che hanno fatto una ricognizione delle attività di commercio fisse e in forma itinerante, presenti sul territorio comunale in numero tale da garantire il rapporto richiesta/offerta che si verrà ad avere in occasione **degli eventi organizzati dal Comune nella giornata del 13 agosto, con il concerto di "FRANCESCO GABBANI"**;

Acquisita la disponibilità di tutte le ditte per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, presenti sul territorio comunale, sia in forma fissa che itinerante per la giornata del 13 agosto 2026;

Visto che è giurisprudenza consolidata che il comune, nella persona del Sindaco, ha il potere discrezionale di vietare il commercio ambulante in determinate zone e/o in determinati momenti, sulla base di rilevazione, ponderazione e valutazione di molteplici interessi inclusi traffico, inquinamento, manifestazioni e cortei, viabilità e accessibilità per i residenti, ecc, in sintesi, interessi alla sicurezza, alla qualità della vita nello spazio urbano, al decoro urbano ma anche alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e commerciale, in ragione delle competenze di legge

Preso atto dell'insieme di interessi comuni di una specifica categoria del commercio, del settore alimentare in particolare, che concorrono nella rilevazione della necessità di vietare il commercio itinerante, per ditte non residenti nel territorio comunale;

Dato che "ogni singola misura comunale applicativa" di limitazione all'attività di commercio ambulante è legittimata laddove "risulti ancorata a concreti presupposti atti a denotare la reale sussistenza di quei valori di interesse pubblico la cui effettività sola giustifica la limitazione o il divieto di esercizio in sede locale della libertà economica in parola";

Tenuto conto che alla pubblica amministrazione e in particolare al Sindaco che rappresenta la massima autorità, spettano poteri discrezionali, da esercitarsi nel rispetto dei "canoni di completezza istruttoria, sussistenza dei presupposti e razionalità nella determinazione, che integrano, unitamente ad altri, la deontologia della discrezionalità amministrativa";

Dato atto che l'attività istruttoria degli uffici preposti consente una limitazione non generalizzata all'esercizio del commercio itinerante ma puntuale e dettagliata, scadenzata anche in termini temporali, in particolare per la giornata del 13 agosto 2025;

Visto l'art. 50 del Testo Unico Enti Locali;

Visto l'O.EE.LL. della Regione Siciliana;

ORDINA

PER ESIGENZE DI TUTELA DI RILEVANTI INTERESSI PUBBLICI DELLA COMUNITÀ SANTANGIOLESE E DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA URBANA E DELLA VIABILITÀ' IL DIVIETO DI ESERCIZIO DI COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE SU AREE PUBBLICHE AI TITOLARI DI LICENZA NON RESIDENTI A S. ANGELO DI BROLO ESCLUSIVAMENTE PER IL GIORNO 13 AGOSTO 2026

AVVERTE

Ai sensi dell'art.7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. i. in caso di inottemperanza i trasgressori

saranno puniti con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e soggetti alle procedure di cui all'art. 650 del C. P. rimanendo salva l'applicazione delle sanzioni e procedure di legge per tutti i casi non disciplinati dalla presente.

DISPONE

L'Area Affari Generali ed Affari Sociali disporrà la pubblicazione della presente nei modi di legge,

La notifica di copia al Prefetto di Messina,

Alla locale Stazione Carabinieri,

Al locale Distaccamento del Corpo Forestale e la trasmissione di copia agli uffici comunali interessati.

La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare per la sua esecuzione.

AVVERTE CHE

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Sicilia, Sezione Staccata di Catania, nei modi e termini previsti dalla Legge n.1034/1971 e s. m. i., o al Presidente della Regione Sicilia nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R. n.1199/1971 e s. m. i. (rispettivamente 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione).

IL SINDACO

Dr. Francesco Paolo Cortolillo

